

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 ottobre 2021

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 40767/18 RG NR – 9200/2019 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MALAN (*FdI*), fa preliminarmente presente che il Presidente del Senato, con lettera del 29 settembre 2021, ha trasmesso al Presidente della Giunta copia della missiva pervenuta il 28 settembre 2021 con cui il Tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare, ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. – 9200/19 R.G. G.I.P., ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche riferibili al senatore Armando Siri, imputato nel citato procedimento. Tale documento è stato annunciato il 30 settembre 2021 in Assemblea.

Il procedimento penale a carico del senatore Armando Siri ha ad oggetto due capi di imputazione, inerenti a fatti avvenuti fino all'ottobre 2018, entrambi relativi a ipotesi di corruzione nell'esercizio della funzione.

Con il capo *a)* si contesta al senatore Siri, all'epoca Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di aver proposto e concordato con gli organi apicali dei Ministeri competenti per mate-

ria l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (decreto interministeriale in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile) e di iniziativa governativa di rango legislativo (legge cosiddetta «mille proroghe», legge di stabilità, legge cosiddetta «di semplificazione»), ovvero di aver proposto emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto minieolico, ricevendo la promessa e/o la dazione di trentamila euro da parte del signor Paolo Franco Arata, amministratore della Etnea S.r.l. e *dominus* della Solcara S.r.l. (amministrata dal figlio Francesco Arata), società operative in quel settore, il quale, secondo l'autorità giudiziaria, da tali provvedimenti avrebbe tratto benefici di carattere economico.

Con il capo *b)* della richiesta di rinvio a giudizio si contesta ad Armandò Siri, sempre nella duplice qualità di senatore e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concorso con altri coimputati, di essersi attivato per ottenere un provvedimento normativo *ad hoc* che finanziasse, anche in misura minima – con differimento dell'intera copertura finanziaria negli esercizi finanziari a venire – il progetto di completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della Leonardo S.p.A. per future commesse. Il senatore Siri avrebbe inoltre esercitato pressioni direttamente e per interposta persona sul Comandante generale della Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, al fine di determinarlo a rimuovere il Contrammiraglio Piero Pellizzari dall'incarico di Responsabile unico del procedimento nell'ambito di un appalto in essere, ma in scadenza, per la fornitura di sistemi *radar* «V.T.S.» in quanto – secondo l'ipotesi accusatoria – quest'ultimo sarebbe stato invisito alla sopracitata Leonardo S.p.A. perché critico su alcuni aspetti della fornitura. In relazione a tale capo di imputazione il senatore Siri avrebbe ricevuto la promessa di ingenti somme di denaro e comunque la dazione di ottomila euro.

In relazione al procedimento *de quo* il Pubblico ministero, all'udienza preliminare del 14 aprile 2021, ha fatto istanza al Giudice dell'udienza preliminare affinché fosse inoltrata al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Siri.

Si riporta di seguito l'elenco delle conversazioni, desunto dagli atti processuali inoltrati e suddiviso in base al procedimento penale. In relazione al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Roma: R.I.T. 5506-18, Prog. 920 dell'11 ottobre 2018; R.I.T. 5506-18, Prog. 922 dell'11 ottobre 2018; R.I.T. 5506-18, Prog. 976 dell'11 ottobre 2018; R.I.T. 5506-18, Prog. 1008 dell'11 ottobre 2018; R.I.T. 5506-18, Prog. 1010 dell'11 ottobre 2018; R.I.T. 5506-18, Prog. 1011 dell'11 ottobre 2018; R.I.T. 5506-18, Prog. 1012 dell'11 ottobre 2018; R.I.T. 5508-18, Prog. 1146 del 17 ottobre 2018; R.I.T. 5508-18, Prog. 6061 del 7 novembre 2018; R.I.T. 5508-18, Prog. 6072 del 7 novembre 2018; R.I.T. 5508-18, Prog. 6081 dell'8 novembre 2018; R.I.T. 5706-18, Prog. 7222 del 13 novembre 2018; R.I.T. 5706-18, Prog. 13954-13987-13988-14031-14032-14034-14036 del 6 dicembre 2018;

R.I.T. 5706-18, Prog. 22961 del 30 gennaio 2019; R.I.T. 5706-18, Prog. 13458 del 5 dicembre 2018; R.I.T. 5706-18, Prog. 13461 del 5 dicembre 2018; R.I.T. 5706-18, Prog. 13462 del 5 dicembre 2018; R.I.T. 1162-19, Prog. 1847 del 9 marzo 2019; R.I.T. 1162-19, Prog. 9218 del 5 aprile 2019. In relazione al procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo: progressivo n. 2521 del 15 maggio 2018; progressivo n. 2523 del 15 maggio 2018; progressivo n. 2618 del 17 maggio 2018; progressivo n. 5760 del 27 luglio 2018; R.I.T. 541/18 – Prog. n. 5997 del 4 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 – Prog. n. 6043 del 6 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 – Prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 (SMS); Prog. n. 6090 del 6 agosto 2018.

Si evince dall'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare che le captazioni inerenti al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. (Roma) vedono, quali interlocutori del senatore Siri, i signori Paolo Franco Arata e Federico Arata.

Per ciò che concerne le intercettazioni assunte nel procedimento n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. (Palermo), il Giudice per l'udienza preliminare riferisce che si tratta di conversazioni intrattenute tra lo stesso senatore Siri ed il signor Paolo Franco Arata.

Dall'ordinanza risulta che la difesa dell'imputato ha interposto diverse eccezioni di matrice processuale al fine di suffragare il rigetto di tale richiesta – tutte respinte dal giudice precedente – tra le quali in particolare: la tardività dell'istanza, formulata nel corso dell'udienza preliminare, basata sul dato letterale dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003; l'incompatibilità con il rito abbreviato; l'inutilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel diverso procedimento della Procura della Repubblica di Palermo per violazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale.

La difesa ha inoltre opposto il carattere indiretto e non fortuito delle predette attività di ascolto.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il Giudice dell'udienza preliminare ha affermato che *«Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014, a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.»*.

Secondo il Giudice apparirebbe quindi evidente l'occasionalità della captazione delle conversazioni intercorse tra l'indagato nel diverso procedimento Paolo Franco Arata ed il senatore Siri, *«non essendo, all'epoca dei fatti, emersi elementi concreti dai quali desumere che la persona intercettata potesse essere un interlocutore abituale del parlamentare»*.

Per quanto concerne invece le successive conversazioni intercorse tra i due indagati, il Giudice dell'udienza preliminare ne ha ritenuto il carattere indiretto e non casuale. Ha rilevato infatti che, nelle informative della polizia giudiziaria poste a fondamento dei provvedimenti autorizzatori e dalle proroghe delle intercettazioni adottate dal giudice per le indagini

preliminari, era chiaramente indicato come l'oggetto di indagini a carico dell'Arata fossero proprio i verosimili rapporti corruttivi intercorso con il senatore Siri. Sottolinea l'autorità procedente che, invero, era stata evidenziata sin dalla prima richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione l'elevata probabilità che gli indagati potessero sentirsi tra loro, direttamente o indirettamente attraverso soggetti terzi.

La richiesta del Pubblico ministero è stata quindi accolta dal Giudice limitatamente alle intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal senatore Siri con Paolo Franco Arata ed acquisite nel diverso procedimento della Procura di Palermo.

Sotto il profilo della rilevanza viene sottolineato che le conversazioni sarebbero necessarie per l'accertamento dei fatti in contestazione, riguardando la vicenda relativa all'emendamento proposto da Paolo Franco Arata e sostenuto dal senatore Siri nella sua veste di Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di provvedimenti normativi in materia del cosiddetto «minieolico»; le stesse sarebbero quindi astrattamente rappresentative del contesto spazio-temporale in cui avrebbe operato il senatore e Sottosegretario Siri a seguito della consegna o promessa di denaro nelle modalità e finalità prospettate dall'accusa.

Conclusivamente, il Giudice dell'udienza preliminare ha chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche *«indicate in parte motiva e relative al procedimento n. 12460/17 RGNR DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo»*.

Si fa presente che, come esposto in narrativa, il Giudice dell'udienza preliminare ha affermato testualmente che *«Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014 [...]»*.

Tale precisazione sembra tuttavia apparire in contrasto con l'affermazione immediatamente successiva, secondo cui tale iscrizione sarebbe stata operata *«a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.»*. Difatti, le intercettazioni inoltrate alla Giunta sono tutte di data successiva al 24 settembre 2014.

Attesa la rilevanza della data di iscrizione nel registro degli indagati del senatore Armando Siri al fine di consentire alla Giunta la valutazione circa la «casualità» delle intercettazioni per le quali si chiede l'autorizzazione, il relatore propone alla stessa Giunta di inviare al Tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare, per il tramite della Presidenza del Senato, una richiesta di integrazione istruttoria volta a chiarire l'apparente contrasto tra l'affermazione secondo cui *«Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014 [...]»* e la successiva precisazione, secondo cui tale iscrizione sarebbe stata operata *«a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel*

cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.», essendo le intercettazioni inoltrate alla Giunta tutte di data successiva al 24 settembre 2014.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di integrazione istruttoria, avanzata dal relatore, senatore Malan, volta ad ottenere dalla competente autorità giudiziaria un chiarimento circa l'apparente contrasto tra l'affermazione dell'autorità giudiziaria secondo cui «*Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014 [...]*» e la successiva precisazione, secondo cui tale iscrizione sarebbe stata operata «*a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis c.p.», essendo le intercettazioni inoltrate alla Giunta tutte di data successiva al 24 settembre 2014.*

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta di integrazione istruttoria messa ai voti dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5, 12 e 26 maggio, 6 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che l'11 ottobre è stata inviata alla Giunta una lettera da parte dell'onorevole Giovanardi, nella quale lo stesso sottolinea che la videoregistrazione effettuata dal signor Bianchini, oggetto dell'integrazione istruttoria citata dal relatore nella seduta del 6 ottobre 2021, è stata in realtà già utilizzata dall'autorità giudiziaria e in particolare che la stessa è stata utilizzata dal Pubblico ministero per chiedere il giudizio immediato. Alla luce di questa prospettazione l'onorevole Giovanardi configura l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea l'attivazione di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, atteso che l'utilizzo della predetta fonte di prova è avvenuta senza una preventiva richiesta di autorizzazione al Senato e conseguentemente senza che questo ramo del Parlamento abbia potuto esercitare il proprio potere autorizzativo in merito alla videoripresa in questione.

Ricorda poi che nella scorsa seduta il relatore, senatore Durnwalder, ha illustrato la propria proposta conclusiva, prospettando l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì che venga invece riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale).

Si apre la discussione generale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), dopo aver sottolineato la rilevanza della tematica oggetto della lettera dell'onorevole Giovanardi testé citata dal Presidente, precisa preliminarmente che se nella vicenda in questione non fosse coinvolto un parlamentare sicuramente la videoregistrazione in questione potrebbe essere acquisita nel procedimento penale quale documento. Nel caso di specie, tuttavia, la videoregistrazione riguarda un parlamentare e conseguentemente si pone il problema della necessità di un'autorizzazione della Camera competente per l'utilizzabilità nei confronti dello stesso di tale fonte di prova.

Evidenzia che rispetto a tali ultimi profili sussiste un vero e proprio vuoto normativo.

Quanto all'istanza dell'onorevole Giovanardi nel sollevare un conflitto di attribuzione rileva che in questa fase tale opzione non può essere seguita in quanto solo in fase di ammissione delle prove il giudice può dichiarare se tale fonte sia o meno utilizzabile nei confronti del parlamentare in questione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rileva che i comportamenti contestati all'onorevole Giovanardi costituiscono l'effetto dell'attività parlamentare espletata sul territorio, volta a tutelare le attività produttive e i cittadini dagli abusi del potere amministrativo.

Il relatore esclude la prerogativa dell'insindacabilità per la violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale, ed altresì esclude tale garanzia anche per la rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio di cui all'articolo 326 del codice penale. Entrambe le predette fattispecie sono invece riconducibili – prosegue l'oratore – ad opinioni espresse. Se si escludesse la prerogativa dell'insindacabilità per le predette fattispecie penali, si renderebbe il parlamentare «impacciato» nell'esprimere il proprio punto di vista e si ostacolerebbe quindi lo svolgimento dei compiti propri del mandato parla-

mentare. Nel caso di specie sia per la rivelazione di segreti d'ufficio che per la minaccia a corpo amministrativo sussistono i requisiti per la configurabilità della prerogativa. Rileva a tal proposito che i Padri costituenti si soffermano nell'articolo 68 sulle condotte e non sulle fattispecie di reato.

Chiede quindi al relatore di rivalutare la propria proposta, evidenziando altresì che nella richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria non è riportato il capo di imputazione, elemento rilevante per comprendere se in concreto sia configurabile o meno una *opinione*. Evidenzia che per la ricostruzione della qualifica giuridica delle fattispecie penali in questione si fa riferimento al *Doc. IV*, n. 3 che riguardava tuttavia la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni e tabulati e che conseguentemente è estraneo rispetto all'insindacabilità di opinioni espresse. Non si comprende poi quale sia l'informazione segreta rivelata, secondo l'accusa, dall'onorevole Giovanardi.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) precisa che la rivelazione del segreto d'ufficio non può mai essere configurata come un'opinione espressa.

Il senatore BALBONI (*Fdl*) rileva che la prospettazione contenuta nella lettera inviata dall'onorevole Giovanardi è condivisibile, atteso che il giudizio immediato può essere disposto solo in presenza dell'evidenza della prova. Alla luce di tale circostanza appare evidente che la videoregistrazione sia stata già utilizzata dall'autorità giudiziaria nell'ambito della predetta valutazione di «evidenza della prova» e conseguentemente sussistono i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il senatore MALAN (*Fdl*) condivide la tesi testé illustrata dal senatore Balboni, sottolineando che il parlamentare ha il dovere di difendere e tutelare i cittadini, e conseguentemente il riferimento alle «imprese amiche» effettuata nel caso di specie dall'autorità giudiziaria appare del tutto fuori luogo.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) rileva che la videoregistrazione in questione non poteva in alcun modo essere utilizzata e sottolinea pertanto la necessità che la Giunta affermi in maniera chiara ed inequivocabile tale principio. Chiede pertanto che il relatore integri la propria proposta con tale fondamentale prospettazione di principio.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) si associa alle considerazioni testé espresse dal senatore Paroli.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) rileva che l'inutilizzabilità di un mezzo di prova deve essere fatta valere in ambito processuale dalla difesa dell'onorevole Giovanardi e non quindi attraverso un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Dichiara poi di condividere la proposta del relatore Durnwalder.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione del dicembre 2020 in cui si dichiara che le videoregistrazioni effettuate da privati si configurano, ai fini processuali, come documenti.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC) dichiara di condividere la proposta del relatore Durnwalder.

Il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) evidenzia che nella richiesta per l'emissione del decreto di giudizio immediato il pubblico ministero precisa che «l'utilizzabilità di detti mezzi di ricerca della prova sarà oggetto di successiva valutazione allorquando la fase processuale lo richiederà», pur affermando che «sin d'ora non pare porsi questione sull'utilizzabilità delle videoregistrazioni sequestrate al coimputato Alessandro Bianchini» (brani tratti testualmente dalla richiesta di giudizio immediato avanzata del Procuratore della Repubblica il 4 settembre 2020).

Alla luce di tale prospettazione, solo ove il giudice decidesse nella successiva fase di ammissione delle prove di utilizzare tale videoregistrazione si potrà sollevare il conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Preso atto delle considerazioni emerse nell'odierno dibattito prospetta l'opportunità di un breve rinvio della trattazione del caso in esame per ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi Cesaro

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 2021 e proseguito nella seduta del 6 ottobre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), evidenzia che è attualmente pendente il ricorso al Tribunale del riesame e chiede pertanto di rinviare la trattazione del caso in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti del senatore Marco Siclari

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 marzo e proseguito nelle sedute del 19 maggio e del 1° luglio 2020.

Il relatore, senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), ricorda che in data 1° luglio 2020 la Giunta ha deliberato un'integrazione istruttoria volta ad acquisire la sentenza di primo grado relativa al processo «Xenopolis» con la quale il signor Laurendi Domenico è stato assolto dall'accusa di appartenenza ad associazione di stampo mafioso.

La medesima richiesta è stata sollecitata con apposita lettera inviata il 28 luglio dal Presidente Gasparri alla Presidenza del Senato, che ha provveduto ad inoltrarla alla competente autorità giudiziaria.

La richiesta era ascrivibile alla necessità di acquisire elementi istruttori circa l'eventuale *fumus* di terzo grado, atteso che tutta l'ipotesi criminosa appare permeata dal ruolo e dal coinvolgimento della «figura chiave» di Domenico Laurendi. In particolare, secondo l'accusa il senatore Siclari avrebbe accettato, a mezzo dell'intermediario Giuseppe Antonio Galletta, la promessa di procurare voti da parte di Domenico Laurendi, appartenente al «locale» (espressione gergale con la quale si delinea un'unità organizzativa dell'associazione criminale in questione) di *'ndrangheta* di Santa Eufemia della famiglia mafiosa Alvaro, in cambio della promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.

Si ricorda che dalla lettura dell'ordinanza cautelare, inviata in formato elettronico dall'autorità giudiziaria in allegato alla domanda, unitamente alla copia degli atti dell'intero procedimento, si evince che la richiesta trae origine dal procedimento cosiddetto «Eyfhemos», il quale ha ad oggetto l'attività di indagine condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi e dalla Squadra Mobile 1° sezione «Criminalità Organizzata e Catturandi» di Reggio Calabria.

Gli esiti della complessa attività, compendiate in diverse informative di reato, hanno posto in luce l'esistenza e l'operatività in Santa Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Delianuova e nei territori limitrofi, di una struttura associativa di *'ndrangheta* diretta dalla famiglia Alvaro. In particolare, le indagini si sono concentrate sul «locale» di Santa Eufemia, che opera come funzionalmente dipendente da quello di Sinopoli e dunque dagli Alvaro.

L'autorità procedente evidenzia come il procedimento citato abbia consentito di ottenere uno spaccato dell'esistenza in Santa Eufemia di un'organizzazione mafiosa pericolosissima ed efferata, di ricostruire l'attuale organigramma del predetto «locale» e dei suoi due sottogruppi, non-

ché di chiarire le modalità di affiliazione ed iniziazione degli aderenti. Viene posto in particolare evidenza il ruolo centrale della figura di Domenico Laurendi, capo di una frangia mafiosa interna al «locale» di Santa Eufemia, uomo di fiducia degli Alvaro.

In definitiva il ruolo del Laurendi appare nell'ipotesi accusatoria strettamente connessa a quella del senatore Siclari, avendo un ruolo centrale come «interfaccia mafioso» del parlamentare in questione.

Proprio in questa prospettiva il relatore ha ritenuto di proporre alla Giunta l'integrazione istruttoria sopraccitata, che avrebbe consentito di acquisire elementi informativi rilevanti sulla figura del Laurendi.

In data 5 agosto 2021 la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 759 del 2014, inviata dal giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dalla quale si evince che la posizione del signor Laurendi, imputato in concorso con Alvaro Cosimo e Alvaro Domenico, è stata definita separatamente (pag. 2 della sentenza).

Con la PEC del 3 agosto 2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha peraltro segnalato che, nell'ambito dello stesso procedimento penale (n. 6170/2008 R.G.N.R. D.D.A.) è stata emessa una sentenza dibattimentale di primo grado da parte del Tribunale di Palmi (n. 1155/2015) nei confronti di Domenico Laurendi ed altri, poi appellata ed iscritta al n. 610/2017 RCApp.

Il relatore propone pertanto di acquisire dal Tribunale di Palmi la predetta sentenza – citata dal Tribunale di Reggio Calabria, ma non agli atti della Giunta – necessaria per comprendere fino in fondo la posizione del Laurendi, come detto «funzionalmente connessa», secondo l'ipotesi accusatoria, a quella del senatore Siclari.

Si fa presente, inoltre, che con lettera del 6 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso per opportuna conoscenza alla Giunta copia del dispositivo di sentenza emesso in data 28 settembre 2021 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Calabria anche nei confronti del senatore Marco Siclari, nell'ambito del procedimento n. 408/2019 R.G.N.R. D.D.A.

Il Giudice, decidendo sulla richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato il senatore Siclari colpevole del reato a lui ascritto al capo 64) e, per l'effetto, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Lo stesso senatore inoltre, ai sensi degli articoli 29 e 32 del codice penale, è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Il Giudice per l'udienza preliminare, visti gli articoli 544, comma 3, e 304, comma 1, lettera *c-bis*) del codice di procedura penale, ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, in pendenza dei quali ha dichiarato sospesi i termini di custodia cautelare.

Appare pertanto imprescindibile sotto un profilo metodologico ed alla stregua di canoni di completezza istruttoria acquisire la predetta motivazione una volta che sarà depositata.

In conclusione il relatore propone alla Giunta di inviare alle competenti autorità giudiziarie per il tramite della Presidenza del Senato, apposite richieste di integrazione istruttoria volte ad acquisire la predetta motivazione della sentenza di primo grado da parte del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, una volta che la stessa sarà stata depositata, ed altresì di acquisire la sopracitata sentenza dibattimentale di primo grado da parte del Tribunale di Palmi (n. 1155/2015), citata dal Tribunale di Reggio Calabria nella PEC del 3 agosto 2021, nei confronti di Domenico Laurendi ed altri.

Dopo gli interventi dei senatori D'ANGELO (*M5S*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), BALBONI (*FdI*) e ROSSOMANDO (*PD*), il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore, senatore Urraro, di richiedere un'integrazione istruttoria volta ad acquisire la motivazione della sentenza di primo grado da parte del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, una volta che la stessa sarà stata depositata, ed altresì di acquisire la sentenza dibattimentale di primo grado da parte del Tribunale di Palmi (n. 1155/2015), citata dal Tribunale di Reggio Calabria nella PEC del 3 agosto 2021, nei confronti di Domenico Laurendi ed altri.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta di integrazione istruttoria messa ai voti dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE, nel ricordare i contenuti dell'esposizione introduttiva svolta dal relatore, senatore Durnwalder, nella scorsa seduta, dichiara aperta la discussione.

Ad avviso del senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) la soluzione adottata dalla Giunta per la questione del seggio non assegnato nella regione Sicilia – con l'individuazione del candidato in altra Regione – costituisce un precedente che non può essere richiamato tenuto conto che in quel caso la lista del MoVimento 5 Stelle aveva esaurito tutti i propri candidati e non era coalizzata con altre forze politiche.

Ben diversa, invece, è la fattispecie in esame nella quale deve trovare applicazione letterale la disposizione che consente di individuare il candidato subentrante nel seggio rimasto vacante all'interno della stessa coalizione, la quale non può che far riferimento all'insieme delle forze politiche che si presentarono unite al momento delle elezioni del 2018.

Per tali motivi, il seggio vacante nella regione Veneto va attribuito al primo dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinomiale 1 della Regione, ossia al candidato Bartolomeo Amidei.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) condivide le considerazioni espresse dal senatore Grasso.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene che nella vicenda in argomento deve trovare puntuale e letterale applicazione la disposizione prevista nella legge elettorale, non potendosi fare riferimento – come sostenuto dal senatore Grasso – al precedente maturato nella regione Sicilia sul quale peraltro a suo tempo formulò il suo pieno dissenso.

Difatti, in quel caso la fattispecie era completamente differente, né d'altro canto può essere avallata un'interpretazione assai singolare che presuppone la formula della «coalizione residua allo stato dei fatti» che, oltre a non avere alcun fondamento dottrinale, determinerebbe effetti paradossali perché proprio nel caso della Sicilia si sarebbe dovuto attribuire il seggio rimasto vacante non al MoVimento 5 Stelle – che aveva esaurito i propri candidati in tale Regione – bensì alla lista della Lega, che nel frattempo si era coalizzata con quella del MoVimento 5 Stelle, in occasione del primo Esecutivo di questa legislatura.

Per tali motivi, il seggio vacante nella regione Veneto va attribuito al primo dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinomiale 1 della Regione, ossia al candidato Bartolomeo Amidei.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) richiama la *ratio* ispiratrice della disposizione della legge elettorale che, rispetto al passato quando le coalizioni erano maggiormente cristallizzate, mira a non alterare il rapporto tra forze di maggioranza e di minoranza all'interno del Senato. In tal senso, il precedente che ha riguardato la regione Sicilia può essere almeno in parte ritenuto pertinente perché in quella circostanza il seggio è stato mantenuto dalla lista MoVimento 5 Stelle, senza compromettere l'equilibrio tra maggioranza e minoranza.

In sostanza, a suo giudizio, il seggio rimasto vacante nella regione Veneto non può che essere attribuito o alla lista della Lega – individuando il candidato in altra Regione – o, invece, alla lista di Forza Italia che ha ancora un candidato all'interno della stessa regione Veneto, così salvaguardando non solo il predetto equilibrio tra maggioranza e minoranza, ma anche le stesse forze politiche che sono rimaste all'interno della stessa coalizione che si propose agli elettori nel 2018: di conseguenza, a suo parere, il seggio non può essere assegnato ad una forza politica – Fratelli

d'Italia – che ora si trova all'opposizione, a differenza delle altre liste della coalizione di centro-destra.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del senatore Augussori che non ha potuto partecipare alla seduta odierna per impegni non rinviabili, chiede di tener aperta la discussione per dare modo alla propria parte politica di argomentare alcune valutazioni sul merito della vicenda.

Il PRESIDENTE avverte quindi che il seguito della discussione proseguirà nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019 e proseguito nelle sedute del 9 e 17 aprile 2019, dell'8 gennaio, 21 ottobre e 2 dicembre 2020, del 4 e 17 marzo, 26 maggio, 9 giugno, 21 luglio e 6 ottobre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), d'intesa con la correlatrice, senatrice D'Angelo, ribadisce le valutazioni già prospettate nella seduta pomeridiana del 29 luglio scorso, sia con riferimento all'attività istruttoria svolta dal Comitato per il controllo dei verbali delle relative sezioni elettorali, nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate sia all'esito di due perizie tecniche sulla calligrafia utilizzata per le preferenze di un campione di schede di Buenos Aires, disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

In queste due perizie sono state esaminate 125 schede della sezione 948 e 100 della sezione 1007. Le due relazioni tecnico grafiche sono state trasmesse alla Giunta dallo stesso onorevole Porta – candidato nella lista del Partito democratico e presentatore dell'esposto – il 27 aprile e il 30 giugno 2021 in allegato ad altrettante memorie integrative, nelle quali evidenzia numeri patologici definiti inspiegabili «se non con una chiara operazione di broglio elettorale» (memoria del 30 giugno).

Le conclusioni del perito evidenziano, in entrambe le relazioni, l'assenza di mani differenti per ogni scheda bensì la presenza di gruppi di schede riconducibili a una stessa mano: nella sezione 948 sono state individuate dieci mani a cui ricondurre un totale di 108 schede (su 125 campionate); nella sezione 1007 sono state individuate cinque mani per la totalità delle schede campionate e due di queste mani concordano con due delle mani individuate nella precedente sezione 948.

L'onorevole Porta sottolinea nelle sue memorie l'abnormità dei voti conseguiti dall'USEI e delle preferenze ottenute dal senatore Carlo nelle

100 sezioni del consolato di Buenos Aires, in particolare in 32 sezioni in cui ricorrono delle percentuali anomale se confrontate con quelle delle restanti 68 sezioni. Secondo i calcoli dell'onorevole Porta, in queste 32 sezioni, il senatore Cario riporterebbe una percentuale definita «non credibile» del 70,66%.

Nell'ultima memoria, in particolare, l'onorevole Porta si sofferma sulla cosiddetta prova di resistenza, basata su un calcolo più benevolo e garantista nei confronti del senatore controinteressato Cario e dell'USEI, prendendo come riferimento la percentuale dei voti ottenuti dal candidato nelle 67 sezioni di Buenos Aires dove meno evidenti sono state le anomalie oggetto del ricorso alla Giunta e dell'esposto alla Procura. In tali sezioni la percentuale di preferenze ottenute dal senatore Cario è pari al 15,41% (6.613 voti); applicando questa stessa percentuale alle 32 sezioni oggetto dell'esposto si ottiene – sempre secondo l'onorevole Porta – un totale di voti 3.349 che, sommati ai 6.613 voti del resto delle sezioni del consolato di Buenos Aires, danno un totale di 9.962 preferenze, alle quali vanno aggiunte le 586 preferenze ottenute nelle sezioni degli altri consolati argentini.

Alla luce di questa ricostruzione ipotizzata dall'onorevole Porta, il totale delle preferenze del senatore Cario in Argentina sarebbe quindi pari a 10.548 voti, ai quali, per arrivare al totale delle preferenze ottenute nell'intera ripartizione elettorale America meridionale, andrebbero aggiunti i 2.224 voti ottenuti in tutti gli altri Paesi della stessa ripartizione. A seguito di questo calcolo prognostico le preferenze per il senatore Cario sarebbero quindi 12.772 e non 24.782, con una differenza negativa di 12.010 voti rispetto a quelli del conteggio risultante dai verbali dello scrutinio e con un margine quindi di 1.716 in più rispetto a quelli necessari a superare la cosiddetta «prova di resistenza», tenendo conto che la differenza iniziale tra la lista USEI – alla quale appartiene il senatore Cario – e quella del PD – alla quale appartiene il candidato Porta – era di 10.294 voti.

Le indicazioni prospettate dall'onorevole Porta, all'esito delle due perizie, sembrerebbero plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che trae origine dalla verifica compiuta su solo due sezioni elettorali, per un totale di 225 schede elettorali. Si tratta di evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal Comitato alla Giunta.

In conclusione, come già anticipato nella seduta del 6 ottobre scorso, sembrano sussistere le condizioni per avviare la procedura di contestazione dell'elezione del senatore Cario. Infatti, tale fase consentirebbe a tutti i soggetti interessati di poter esprimere le proprie posizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio. D'altro canto, occorre definire tale vicenda visto lo stato avanzato della legislatura e la condizione di incertezza nella quale versano tanto il senatore controinteressato quanto il presentatore dell'esposto.

Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta, pur essendo disponibile ad ogni indicazione o disposizione della stessa Giunta, si propone, ai sensi dell'articolo

10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione dell'elezione del senatore Adriano Cario.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del medesimo Regolamento, sarà poi cura del Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, di fissare il giorno e l'ora per la seduta pubblica riguardante l'elezione eventualmente dichiarata contestata.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta dei correlatori Cucca e D'Angelo di dichiarare contestata l'elezione del senatore Adriano Cario.

La Giunta approva all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato per lo svolgimento del procedimento di contestazione, di cui agli articoli 14 e seguenti del Regolamento per la verifica dei poteri.

Regione Emilia-Romagna

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 27 novembre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 e 19 dicembre 2018, del 15 gennaio, 9 aprile, 5 giugno, 23 luglio e 11 settembre 2019, dell'8 gennaio 2020 e del 29 luglio.

Il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), ribadisce di essere disponibile a riassumere nuovamente i profili essenziali della questione dell'ineleggibilità del senatore Manca, sollevata dall'esposto del candidato Carbone ed auspica che dalla discussione possano emergere utili spunti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che l'esame proseguirà nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che in data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta una segnalazione da parte dell'ANAC concernente la carica di amministratore unico del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, presso la provincia di Treviso, rivestita dal senatore Gianpaolo Vallardi.

L'Autorità ritiene che il suddetto ente potrebbe essere qualificabile quale ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 39 del 2013 e che l'incarico di amministratore unico potrebbe rientrare nella definizione di «amministratore» di cui all'articolo 1,

comma 2, lett. l) del suddetto decreto e pertanto potrebbe astrattamente prospettarsi l'ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del citato decreto.

Pertanto l'Autorità, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale, ha deliberato di trasmettere le predette risultanze istruttorie per l'eventuale interessamento della Giunta per i profili di possibile incompatibilità.

Di tale segnalazione sarà quindi investito, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, coordinato dalla Vice Presidente, senatrice D'Angelo.

Informa altresì che con lettera pervenuta il 7 ottobre 2021, il senatore Matteo Renzi ha sollevato una questione attinente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 3745/19 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

In data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135, del Regolamento del Senato.

Tale questione ha ad oggetto un'istanza con cui, in data 21 settembre 2021, i difensori del senatore Renzi hanno avanzato al Procuratore aggiunto formale intimazione di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa preclusa ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, nonché dall'utilizzare conversazioni e corrispondenza casualmente captate (articolo 6 della legge n. 140 del 2003) senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

In data 4 ottobre 2021 la Procura di Firenze ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza affermando che l'utilizzazione di dati processuali sia stata operata non già nei confronti del senatore Renzi, ma di altro indagato non soggetto alle guarentigie invocate.

Il senatore Renzi, non ritenendo condivisibile quanto affermato dall'autorità giudiziaria, ha chiesto alla Presidenza del Senato di «porre in essere tutto quanto necessario per il ripristino e la tutela delle garanzie e dei diritti costituzionali sanciti dall'art. 68 Cost. e dalla legge n. 140/2003».

Si rammenta peraltro che già in data 11 dicembre 2020 il senatore Matteo Renzi aveva investito la Presidenza del Senato di una questione del tutto analoga e che la stessa era stata trasmessa alla Giunta il 14 dicembre 2020.

La seduta termina alle ore 21,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni del 13 ottobre 2021, supplemento n. 629 della Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari, alla fine dell'intervento del Presidente sui lavori della Giunta, *vanno inseriti i seguenti paragrafi*:

– Il senatore CUCCA precisa che la richiesta del senatore Renzi del dicembre del 2020 si inquadra nell'ambito della tematica delle prerogative in generale, mentre con la lettera del 7 ottobre 2021 il predetto parlamentare chiede una pronuncia del Senato su una specifica questione da lui segnalata.

– Il PRESIDENTE conferisce alla senatrice Modena l'incarico di relatrice in merito al caso prospettato dal senatore Renzi con lettera del 7 ottobre 2021.